

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

13° Anno n. L 67
24 marzo 1970

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CEE) n. 532/70 della Commissione, del 23 marzo 1970, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento e di segala	1
Regolamento (CEE) n. 533/70 della Commissione, del 23 marzo 1970, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto	3
Regolamento (CEE) n. 534/70 della Commissione, del 23 marzo 1970, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	5
Regolamento (CEE) n. 535/70 della Commissione, del 23 marzo 1970, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio	6
Regolamento (CEE) n. 536/70 della Commissione, del 23 marzo 1970, che fissa i prelievi all'importazione di carni bovine congelate	7
Regolamento (CEE) n. 537/70 della Commissione, del 23 marzo 1970, che autorizza gli Stati membri ad adottare misure di deroga a taluni criteri delle norme di qualità applicabili alle esportazioni verso i paesi terzi dei bulbi, tuberi e rizomi da fiore	10
Regolamento (CEE) n. 538/70 della Commissione, del 23 marzo 1970, che modifica il regolamento (CEE) n. 315/68 per quanto concerne il calibro dell'anemone coronaria	12
Regolamento (CEE) n. 539/70 della Commissione, del 23 marzo 1970, che fissa le restituzioni all'esportazione per le mele	13
Informazione concernente l'entrata in vigore dell'Accordo commerciale CEE-Iugoslavia	15

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 532/70 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 1970

che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2218/69⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2218/69 ai prezzi offerti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha

avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 marzo 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1970.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'8. 11. 1969, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 23 marzo 1970 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	60,78
10.01 B	Frumento duro	59,13 ⁽¹⁾
10.02	Segala	42,83
10.03	Orzo	48,44
10.04	Avena	44,50
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	38,19 ⁽²⁾
10.05 B	Granturco altro	38,19
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	42,03
10.07 C	Sorgo e durra	40,43
10.07 D	Altri cereali	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	58,45
11.01 B	Farine di segala	70,40
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	101,34
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	62,39

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽²⁾ Al massimo 4 % del valore in dogana.

REGOLAMENTO (CEE) N. 533/70 DELLA COMMISSIONE
del 23 marzo 1970
che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1593/69 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 marzo 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1970.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 203 del 13. 8. 1969, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 23 marzo 1970 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

A. Cereali

(u.c./t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0,25	0,25	0,40
10.01 B	Frumento duro	0	0,35	0,35	1,65
10.02	Segala	0	2,00	2,00	2,50
10.03	Orzo	0	0	0	1,60
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	0	1,40	1,40	1,50
10.05 B	Granturco altro	0	1,40	1,40	1,50
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo e durra	0	1,25	1,25	1,50
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0

B. Malto

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6	4° term. 7
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0,045	0,045	0,071	0,071
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,033	0,033	0,053	0,053
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0,285	0,285
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0,213	0,213
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0,248	0,248

REGOLAMENTO (CEE) N. 534/70 DELLA COMMISSIONE
del 23 marzo 1970
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 509/70 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato del

grano tenero, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 marzo 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1970.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 64 del 20. 3. 1970, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 23 marzo 1970 che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

<i>(u.c./t)</i>					
Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo e durra	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 535/70 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 1970

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2485/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1595/69 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1595/69, ai dati di cui la Commissione dispone attual-

mente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 marzo 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1970.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 314 del 15. 12. 1969, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 203 del 13. 8. 1969, pag. 6.

ALLEGATO

		<i>(u.c. / 100 kg)</i>
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :	
	A. denaturati :	
	I. zucchero bianco	17,23
	II. zucchero greggio	13,38 ⁽¹⁾
	B. non denaturati :	
	I. zucchero bianco	17,23
	II. zucchero greggio	13,38 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 536/70 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 1970

che fissa i prelievi all'importazione di carni bovine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68, all'importazione di carni congelate elencate nell'allegato, sezione c), del suddetto regolamento è riscosso un prelievo; che il prelievo applicabile ai prodotti che figurano nella voce 02.01 A II a) 2 aa) è pari alla differenza tra:

- il prezzo di orientamento del prodotto corrispondente, previa applicazione di un coefficiente che rappresenta il rapporto esistente nella Comunità tra il prezzo delle carni fresche di qualità competitiva rispetto alla carne congelata in questione, della stessa presentazione, e il prezzo medio dei bovini adulti,
- il prezzo del mercato mondiale per le carni congelate, determinato in base alle più favorevoli possibilità d'acquisto tra quelle più rappresentative, per quanto riguarda la qualità e la quantità, dello sviluppo di tale mercato, aumentato dell'incidenza del dazio doganale e di un importo forfettario che rappresenta le spese specifiche determinate dall'importazione delle carni congelate;

considerando che ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 990/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, relativo alle norme generali per la fissazione del prelievo applicabile a talune carni bovine congelate ⁽³⁾, il prezzo d'orientamento del prodotto corrispondente è il prezzo d'orientamento per i bovini adulti; che tale prezzo d'orientamento è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2435/69 del Consiglio, del 6 dicembre 1969 ⁽⁴⁾;

considerando che il suddetto coefficiente, calcolato secondo le norme di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68, è stato fissato a 1,53 dal regolamento (CEE) n. 1072/68 della Commissione, del 25 luglio 1968, relativo alla determinazione degli elementi di calcolo del prelievo per talune

carni bovine congelate ⁽⁵⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 206/70 ⁽⁶⁾;

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 990/68 le più favorevoli possibilità di acquisto fra quelle più rappresentative per quanto riguarda la qualità e la quantità, considerate dall'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 805/68 sono determinate tenendo conto anzitutto delle offerte franco frontiera della Comunità oppure, se tali offerte non sono sufficientemente rappresentative della situazione del mercato, tenendo conto delle offerte fatte sul mercato mondiale, franco frontiera della Comunità, per i vari prodotti che figurano nell'allegato, sezione c), del regolamento (CEE) n. 805/68; che, per i prodotti diversi da quelli considerati nell'articolo 13, paragrafo 2, primo comma, del predetto regolamento, il prezzo di offerta è convertito in un prezzo che si riferisce ai prodotti del comma suddetto, sulla base dei coefficienti di cui all'articolo 13, paragrafo 3, dello stesso regolamento; che tali coefficienti sono stati fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1072/68;

considerando che ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1072/68, per la determinazione del prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 805/68 la Commissione deve scartare i prezzi d'offerta che non corrispondono ad effettive possibilità d'acquisto, si riferiscono ad una quantità scarsa e non rappresentativa oppure a qualità che differiscono sensibilmente da quella che rappresenta la maggior parte dei prodotti immessi negli scambi internazionali; che devono altresì essere esclusi i prezzi d'offerta relativamente ai quali il generale andamento dei prezzi o le informazioni disponibili consentono di ritenere che non sono rappresentativi della reale tendenza dei prezzi del paese di provenienza;

considerando che le offerte fatte sul mercato mondiale sono rese franco frontiera della Comunità, tenendo conto delle spese di trasporto e di assicurazione normalmente praticate, di cui la Commissione ha conoscenza;

considerando che l'importo forfettario di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 805/68 è fissato in 3 unità di conto per 100 kg;

considerando che finché il prezzo del mercato mondiale per la carne congelata non differisce di 1

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 307 del 7. 12. 1969, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU n. L 180 del 26. 7. 1968, pag. 21.

⁽⁶⁾ GU n. L 28 del 5. 2. 1970, pag. 9.

unità di conto o più per 100 kg dal prezzo del mercato mondiale precedentemente fissato, viene mantenuto quest'ultimo prezzo ;

considerando che l'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 805/68 prevede che le carni congelate elencate nell'allegato, sezione c), alle voci 02.01 A II a) 2 bb), 02.01 A II a) 2 cc) e 02.01 A II a) 2 dd) del suddetto regolamento, il prelievo è pari a quello applicabile al prodotto che figura nella stessa sezione alla voce 02.01 A II a) 2 aa), previa applicazione del coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti di cui trattasi ; che questo coefficiente è stato fissato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1072/68 ; che tale regolamento definisce inoltre i requisiti che devono avere determinati prodotti per i quali il prelievo viene fissato mediante i suddetti coefficienti ;

considerando che ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 805/68, qualora le libere quotazioni sul mercato mondiale non siano determinanti per il prezzo d'offerta ed il prezzo sia meno elevato di tali quotazioni, il prezzo del mercato mondiale per la carne congelata di cui al paragrafo 2 del suddetto articolo è sostituito, esclusivamente per le importazioni di cui trattasi, da un prezzo speciale calcolato in base al prezzo d'offerta ;

considerando che, salvo quanto è stato detto sopra, il prelievo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68 viene fissato anteriormente al 25 di ciascun mese ed è applicabile a decorrere dal primo lunedì del mese successivo ; che, tuttavia, il prelievo viene modificato durante tale intervallo di tempo qualora venga constatato che il prezzo del mercato mondiale per la carne congelata subisce delle variazioni importanti ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969 ⁽¹⁾, ha definito talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1970.

franco francese ; che, ai sensi dell'articolo 7 di tale regolamento, qualora si debba tener conto di prezzi di mercato francesi, occorre prendere in considerazione l'incidenza della diminuzione di cui all'articolo 1 ;

considerando che, in conformità dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68, la nomenclatura prevista nel presente regolamento è riprodotta nella tariffa doganale comune ;

considerando che dall'applicazione delle disposizioni dei regolamenti suddetti ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha avuto conoscenza risulta che i prelievi per le carni congelate devono essere fissati secondo quanto è indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 sono fissati secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I prodotti della :

- voce 02.01 A II a) 2 aa),
- voce 02.01 A II a) 2 bb) e cc),

sono quelli corrispondenti alle definizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1072/68, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 206/70, per il prodotto in questione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 1970.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 537/70 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 1970

che autorizza gli Stati membri ad adottare misure di deroga a taluni criteri delle norme di qualità applicabili alle esportazioni verso i paesi terzi dei bulbi, tuberi e rizomi da fiore

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 315/68 del Consiglio, del 12 marzo 1968, relativo alla determinazione di norme di qualità per i bulbi, i tuberi e i rizomi da fiore ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 448/69 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 315/68, gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere misure di deroga per quanto riguarda taluni criteri delle norme di qualità, per consentire agli esportatori di soddisfare alle esigenze commerciali di alcuni paesi terzi;

considerando che le norme di qualità istituite dal regolamento (CEE) n. 315/68 non consentono in alcuni casi di soddisfare alle esigenze commerciali dei paesi terzi; che, nei casi in cui tali esigenze commerciali sono di natura stabile e permanente è opportuno dare agli Stati membri, senza limitazione di durata, l'autorizzazione di soddisfarle;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione delle piante vive e dei prodotti della floricoltura,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1970.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Gli Stati membri sono autorizzati a prendere alcune misure di deroga per quanto riguarda le norme di qualità applicabili alle esportazioni verso i paesi terzi dei seguenti bulbi, tuberi e rizomi da fiore :

Freesia Ragioneri,
Freesia Refracta Alba,
Freesia Buttercup,
Gladiolus, a grandi fiori,
Gladiolus primulinus,
Gladiolus Heraut,
Gladiolus Papillon,
Iris « Wedgwood »,
Iris reticulata,
Tulipa,
Tulipa « Cordell Hull »,
Tulipa « American Flag »,
Tulipa « Montgomery ».

2. Le misure di deroga di cui al paragrafo 1 possono essere adottate solo nel settore della calibrazione e nelle condizioni e nei limiti indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

⁽¹⁾ GU n. L 55 del 2. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 71 del 21. 3. 1968, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 61 del 12. 3. 1969, pag. 1.

ALLEGATO

Condizioni e limiti previsti all'articolo 1, paragrafo 2

Designazione dei prodotti	Tipo di confezione	Paese terzo di destinazione	Calibro minimo	Categoria di calibrazione
Freesia Ragioneri Freesia Refracta Alba Freesia Buttercup	} ogni confezione, salvo confezione elementare o colli composti da confezioni elementari	} ogni paese	} nulla	< 4
Gladiolus, a grandi fiori Gladiolus primulinus Gladiolus Heraut	} confezione elementare o colli composti da confezioni elementari	} ogni paese	} 6 cm	} 6 — 8 } 6 — 7
Gladiolus, a grandi fiori Gladiolus primulinus Gladiolus Heraut	} ogni confezione, salvo confezione elementare o colli composti da confezioni elementari	} ogni paese	} nulla	} < 8 } < 7
Gladiolus Papillon	ogni confezione	ogni paese	nulla	}
Iris « Wedgwood »	ogni confezione	emisfero sud	7 cm	7 — 8
Iris reticulata	ogni confezione	ogni paese	4,5 cm	4,5 — 5
Tulipa Tulipa « Cordel Hull » Tulipa « American Flag » Tulipa « Montgomery »	} ogni confezione	} ogni paese	} vaglio 10	} 10 — 11

REGOLAMENTO (CEE) N. 538/70 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 1970

che modifica il regolamento (CEE) n. 315/68 per quanto concerne il calibro dell'anemone coronaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che dalle esperienze effettuate da una stazione sperimentale risulta che le attuali tecniche di produzione consentono di ottenere l'anemone coronaria di buona qualità mediante tuberi di calibro inferiore a quello previsto dalle norme comuni di qualità; che è pertanto opportuno adeguare in modo corrispondente tali norme;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato

di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella tabella che figura nel capitolo III dell'allegato del regolamento (CEE) n. 315/68, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 448/69 ⁽²⁾, il testo concernente il prodotto « anemone coronaria » è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

ALLEGATO

Prodotto (Designazione botanica)	Metodo di calibrazione	Calibro minimo	Categorie di calibrazione
Anemone coronaria	A, B, C	2 cm	2-3 ; 3-4 ; 4-5 ; 5-6 ; 6-7 ; 7-8 ; 8 e più

⁽¹⁾ GU n. L 55 del 2. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 61 del 12. 3. 1969, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 539/70 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 1970

che fissa le restituzioni all'esportazione per le mele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 159/66/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1966, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2515/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11 bis, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 11 bis del regolamento n. 159/66/CEE, entro i limiti necessari per consentire un'esportazione economicamente importante, la differenza tra i prezzi praticati nel commercio internazionale per i prodotti contemplati in detto articolo e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione ;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2518/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che stabilisce nel settore degli ortofrutticoli le norme generali alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare ⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione dei prezzi degli ortofrutticoli e delle disponibilità sul mercato della Comunità, da un lato, e dei prezzi praticati nel commercio internazionale, dall'altro ; che deve essere tenuto conto altresì delle spese di cui alla lettera b) dello stesso articolo, nonché dell'aspetto economico delle esportazioni previste ;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2518/69, i prezzi sul mercato della Comunità sono stabiliti tenuto conto dei prezzi praticati che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione ; che i prezzi nel commercio internazionale devono essere stabiliti tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo ;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

considerando che la situazione nel commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per un determinato prodotto secondo la sua destinazione ;

considerando che attualmente le mele possono essere oggetto di esportazioni economicamente importanti ; che, per consentire tali esportazioni verso alcuni paesi terzi, è opportuno fissare la restituzione per i prodotti in causa per un periodo che assicuri agli esportatori della Comunità una certa stabilità dell'importo della restituzione ; che tale periodo può essere determinato in funzione degli usi commerciali ;

considerando che, in caso di necessità, la restituzione può essere modificata durante tale periodo ;

considerando che l'applicazione delle norme e dei criteri di cui sopra alla situazione attuale dei mercati delle mele, in particolare ai corsi e ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e nel commercio internazionale, induce a fissare la restituzione come indicato nell'allegato ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione delle mele sono fissate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso è applicabile fino al 31 maggio 1970.

⁽¹⁾ GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3286/66.

⁽²⁾ GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 17.

ALLEGATO

Ammontare della restituzione per le mele

(u.c. / 100 kg peso netto)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare della restituzione
08.06 A II	Mele, escluse le mele da cidro : — per le esportazioni verso : Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania, Cecoslovacchia, URSS e Jugoslavia	2,—

Informazione concernente l'entrata in vigore dell'Accordo commerciale CEE-Iugoslavia

L'Accordo commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, di cui il Consiglio ha deciso la conclusione con il regolamento (CEE) n. 460/70, del 6 marzo 1970 ⁽¹⁾, è stato firmato a Bruxelles il 19 marzo 1970, a nome del governo della Repubblica socialista federativa di Iugoslavia dal sig. Toma Granfil, membro del Consiglio esecutivo federale, a nome del Consiglio delle Comunità europee dal sig. Pierre Harmel, Presidente in carica del Consiglio, e dal sig. Jean Rey, Presidente della Commissione delle Comunità europee.

Poiché le parti contraenti dell'Accordo hanno proceduto lo stesso giorno alla notifica della conclusione delle procedure necessarie all'entrata in vigore dell'Accordo, quest'ultimo entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo IX, il 1° maggio 1970.

⁽¹⁾ GU n. L 58 del 13. 3. 1970, pag. 1.

